



COMUNE DI MONTEGRIDOLFO

PROVINCIA DI RIMINI

Via Roma n°2

C.A.P. 47837

P.IVA 00613010404

Tel. 0541/855054

Fax 0541/855042

COPIA

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del Reg.

Data 02/04/2016

**O
G
G
E
T
T
O**

TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2016.

L'anno duemilasedici il giorno due del mese di aprile alle ore 11:30 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

1	- GRILLI LORENZO - SINDACO	-
	SINDACO	
2	- MOROTTI SILVANO	-
3	- RENZI ALESSANDRO	-
4	- GATTONI SONIA	-
5	- SIGNOROTTI CHIARA	-
6	- DI PAOLI DAVIDE	-
7	- CIUFFOLI ROBERTO	-
8	- DELBALDO ALEX	-
9	- MATTIOLI SARA	-
10	- LIGI MAURIZIO	-

PRESEN TI	ASSENTI
X	
X	
X	
	X
	X
X	
X	
X	
X	
	X
TOTALE	
7	3

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Grilli Per. Ind. Lorenzo nella sua qualità di Sindaco.
- Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Margherita Morelli. La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica: FAVOREVOLE;
 - il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:
 - FAVOREVOLE;
 - Non ha reso parere in quanto non necessario;
- ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:

“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la

suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.»;

Visto l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), recita:

«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.»;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 25/07/2015 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni della TASI;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: "Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data" del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale, come dal sottoriportato elenco dettagliato che costituisce parte integrante della presente deliberazione:

Pubblica sicurezza e vigilanza il cui costo è quantificabile in €. 23.781,26;

Tutela del patrimonio artistico e culturale il cui costo è quantificabile in €. 31.255,00;

Servizi cimiteriali il cui costo è quantificabile in €. 32.462,90;

Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica il cui costo è quantificabile in €. 88.696,30;

Servizi socio-assistenziali il cui costo è quantificabile in €. 32.462,90;

Servizio di protezione civile €. 352,00;

Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali e dei beni demaniali il cui costo è quantificabile in €. 61.093,10;

Altri servizi il cui costo è quantificabile in €. 15.279,00;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 15 in data 30/04/2014;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. DI DELIBERARE, per quanto in premessa espresso, per l'anno 2015, le seguenti aliquote della componente TASI, ai sensi del comma 676 della legge 147 del 27/12/2013 e ss.mm.:

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale	ESCLUSE
2	Unità immobiliari appartenenti alle categorie C1/ C3 / D con esclusione dei D5 condizione che siano utilizzati direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo TASI per lo svolgimento della propria attività lavorativa	1,00 per mille
3	D10 – Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
4	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	1,00 per mille
4	Unità immobiliari appartenenti a tutte le altre categorie immobiliari – Aree Fabbricabili	0,00 per mille

3. DI STABILIRE che la percentuale della tassa versata da parte dell'occupante (art. 4 del Regolamento comunale - Capitolo III^ TASI – viene stabilita per l'anno 2016 nella seguente misura: 30%;

4. DI DARE ATTO CHE per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.15 del 30/04/2014 ed alla normativa vigente;

5. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;


Inoltre, stante l'urgenza, con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR.SSA MARGHERITA MORELLI



IL PRESIDENTE
F.TO GRILLI PER. IND. LORENZO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 02.05.2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000);
- che la presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);
- che è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).
- che è copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, lì 02.05.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR.SSA MARGHERITA MORELLI


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno ;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);
- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ .

Dalla Residenza comunale, lì



IL SEGRETARIO COMUNALE